Marca da bollo
€ 16,00

CONVENZIONE AZIENDALE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(Ai sensi del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25/03/1998, n° 142) TRA

L'Università degli Studi del Molise, con sede in Campobasso, alla Via de Sanctis, snc, C.F. 92008370709, d'ora in poi denominato "Soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Luca BRUNESE, nato a Napoli il 9 giugno 1966.

E

ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI DI ROSATE (denominazione dell'Azienda e/o Ente), con sede legale in via DELLE RIMEMBRANZE, 34/36, Città ROSATE, Cap. 20088 P. Iva 82003610159 (o, se mancante C.F. n°) d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante", Codice Ateco 853110, Settore merceologico ISTRUZIONE
Tel 0290848867 PEC MIIC87600L@PEC.ISTRUZIONE.IT
rappresentata dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Leonilda Adduci nato a SAN GIORGIO LUCANO (MT) il 07/04/1971

PREMESSO

- ✓ che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in azienda a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24.6.1997, n. 196 e del suo regolamento attuativo, DM 25 marzo 1998 n 142, il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le sue strutture tirocinanti nei limiti di seguito indicati: a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente; c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e tantomeno vincola alla futura costituzione di rapporti di lavoro. Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008, art. 2 e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito all'interno del soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
   - ✓ nominativo del tirocinante;
   - ✓ nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
   - ✓ obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
   - ✓ strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
   - ✓ estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- ✓ svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- ✓ rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante in attuazione D. Lgs. n. 81/2008;
- ✓ rispettare le norme previste nel Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di tirocinio in particolare, quelle relative alla compilazione del libretto-diario ed alla consegna, al termine dell'attività di tirocinio, della Relazione finale sull'attività svolta.

Firmato digitalmente da LEONILDA ADDUCI

Art. 4

Nel caso in cui il tirocinante, durante il periodo di permanenza presso il Soggetto ospitante, pervenga alla scoperta di invenzioni o ritrovati comunque brevettabili, i relativi diritti resteranno di esclusiva proprietà del Soggetto ospitante, salvo comunque il diritto del Tirocinante di esserne riconosciuto come l'autore.

Art. 5

All'inizio del tirocinio il Soggetto ospitante fornisce al tirocinante dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività. Inoltre il soggetto ospitante, in relazione ai rischi specifici, provvede nei confronti del tirocinante, a tutti gli adempimenti richiesti dal Decreto legislativo n.81/2008 (e successive modificazioni) nei confronti dei lavoratori.

Art. 6

1. Il Soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al Soggetto promotore.
2. Il Soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 7

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal REGOLAMENTO UE 2016/679 e dal D lgs 196/2003 e s.m.i..

Art. 8

La presente convenzione ha la durata di anni 5 a decorrere dalla data di stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, ovvero di scioglierla consensualmente. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati. Il recesso deve essere esercitato mediante posta elettronica certificata (PEC). Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le controversie saranno devolute al foro competente individuato ai sensi delle normative vigenti.

Art. 9

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e le spese di registrazione saranno a carico del soggetto richiedente. L'Imposta di bollo è a carico del Soggetto Ospitante.

La convenzione potrà essere sottoscritta secondo le seguenti modalità:

☐ con firma autografa (qualora non si tratti di una p.a.), redatta in unico originale, con apposta marca da bollo e, consegnata a mano. Una copia del documento sarà rinviata al Soggetto ospitante mediante posta elettronica certificata (PEC). L'originale sarà conservata agli atti dal Soggetto promotore.

☒ con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241 del 7/08/1990 e s.m.i, redatta in unico originale e trasmessa tramite posta elettronica certificata. Una copia del documento sarà rinviata al Soggetto ospitante mediante posta elettronica certificata (PEC) e sarà custodita agli atti dal Soggetto promotore.
Qualora il Soggetto ospitante, sia un soggetto privato è tenuto ad allegare l'attestazione dell'assolvimento in modo virtuale dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 15, DPR n. 642/72, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. _____, oppure ad allegare la ricevuta del versamento mediante F 24.

Qualora il soggetto ospitante sia un Ente di cui all'art. 16 TABELLA allegato B DPR 642/72 l'imposta di bollo, sarà invece a carico del soggetto promotore, il quale provvederà ad assolverla in modo virtuale, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972, giusta autorizzazione n. 3366 del 01.07.1999 concessa con Decreto del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Entrate per il Molise.

La presente Convenzione risulta esente dall'imposta di bollo qualora il soggetto ospitante sia un Ente di cui all'art 27 bis TABELLA allegato B del DPR 642/72.

Luogo e data ROSATE, 15/10/2024

(Timbro e firma per il soggetto Promotore) IL RETTORE (Prof. Luca Brunese)

(Timbro e firma per il soggetto Ospitante) Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Leonilda Adduci

Firmato digitalmente da LEONILDA ADDUCI